

TRIBUNALE DI SIENA

Volontaria Giurisdizione

N. 1130/2019

Fatteri Salvatore

* * *

RISPOSTE AI CHIARIMENTI SUI RILIEVI

(ART. 14-ter, comma 3, della Legge n. 3/2012)

* * *

La sottoscritta Dott.ssa Linda Priori (C.F. PRRLND85H46I726I), con studio in Siena, Strada Cassia Sud 279, mail priori.linda@gmail.com, pec linda.priori@commercialistisiena.it, in qualità di Gestore della Crisi della procedura n. 7/2019, instaurata dal sig. Fatteri Salvatore con l'assistenza dell'Avv.to Lorenzini Paolo del foro di Siena, con la presente

RELAZIONA

In merito ai rilievi evidenziati dalla Dott.ssa Valentina Lisi in data 1 ottobre 2019 riguardanti la documentazione presentata per la procedura da sovraindebitamento (ART. 14-ter, comma 3, della Legge n. 3/2012) alla quale il Sig. Fatteri intende fare ricorso.

Si riportano per comodità elencate e numerate le criticità evidenziate con le relative risposte:

- 1. "...E' necessario che il ricorrente fornisca chiarimenti in merito in ordine all'attività di impresa esercitata nell'ambito di una società in nome collettivo non meglio indicata, solo accennata nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., e nell'attività di ristorazione a suo tempo esercitata, atteso che la domanda è inammissibile, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. A L. 3/2012, se il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla suddetta legge."***

Come da allegato 1 (visura personale CCIAA Fatteri Salvatore) si può vedere che il Sig. Fatteri ha provveduto a cancellare la propria attività di ristorazione esercitata come persona fisica in data 30 maggio 2005 (Ristorante l'aragosta di Fatteri Salvatore).

L'allegato 1 mostra inoltre che il Sig. Fatteri è stato socio de La Rocca di Fais e C Snc cancellata dal Registro delle Imprese in data 31/07/2000.

Una lettura contestuale dell'allegato 1 e dell'allegato 2 (visura CCIAA Real Ponteggi Snc) mostra invece che il Sig. Fatteri risulta ad oggi socio di una snc inattiva che è stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane i data 30 settembre 2008 e che ha cessato la sua attività dalla stessa data (tale informazione è riportata alla pagina 5 e 8 dell'allegato 2).

Al fine di eliminare ogni dubbio in merito allo svolgimento dell'attività della società si allega la consultazione estrapolata dal cassetto fiscale sociale (allegato 3) in cui si vede, all'interno delle informazioni reddituali, che l'annualità più recente in cui è stato inviato un modello fiscale risulta essere quella relativa all'anno 2006 per il solo Modello 770 (laddove vi siano delle dichiarazioni emerge il segnale di spunta, in caso contrario è presente una linea orizzontale).

Sempre in riferimento a tale società si allega (allegato 4) la stampa dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione. Alla data del 11 ottobre 2019 l'importo netto dei tributi erariali da corrispondere era pari ad € 47.274,51 mentre l'importo al lordo degli interessi arrivava ad essere pari ad € 61.732,63. Si allega a tal proposito una dichiarazione (allegato 5) del Sig. Fatteri in merito all'insussistenza per tale società dei requisiti di fallibilità ex art. 1 L.F.

2. *“Rilevato che, quale presupposto di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art.14 quinquies L. 27 gennaio 2012 n.3, deve essere verificata l’assenza di atti in frode dei creditori che, a tal fine, è necessario che il proponente produca copia degli estratti dei conti correnti allo stesso intestati con riferimento all’ultimo quinquennio, i quali devono essere verificati da parte dell’O.C.C.”*

Il Sig. Fatteri non possiede né ha posseduto negli ultimi 5 anni alcun conto corrente bancario. Si allega copia dei movimenti dell'unica carta prepagata ad oggi attiva (allegato 6) che è stata reperite presso l'Ufficio Postale di Colle di Val d'Elsa nonché dichiarazione redatta da quest'ultimo in merito al non possedere un conto corrente bancario (allegato 7)

3. *“Nonché occorre che venga meglio chiarito il mancato inserimento fra i beni da liquidare del motociclo Yamaha XT 660 Z, il cui smarrimento non è mai stato denunciato e dunque da ritenersi nella disponibilità del ricorrente”*

Il Sig. Fatteri ha di fatto perso il possesso di tale motociclo in quanto lasciato all'interno del cortile di un suo precedente domicilio nelle campagne di Casole d'Elsa. Il suo mancato interessamento ha fatto sì che andasse di fatto smarrito e, al momento della ricerca di quest'ultimo per la stesura della presente relazione, non è stato rintracciato e se ne ignora il suo stato attuale. A fronte della necessità di provare che tale bene non è più nelle disponibilità del Fatteri si allega (allegato 8) la denuncia di perdita di possesso effettuata in data 17 ottobre 2019 tramite lo sportello del PRA di Siena.

4. *“Occorre, altresì, che il proponente fornisca chiarimenti in ordine al possesso di beni mobili (giacenze conti correnti, ecc), risultando non verosimile che il ricorrente non possieda alcun bene”.*

Il Sig. Fatteri non possiede ulteriori beni rispetto a quelli elencati nella relazione dell'OCC precedentemente depositata. Occupa tramite contratto di comodato gratuito un immobile di proprietà del fratello (allegato 9), non ha beni mobili registrati (allegato 10 da non considerare il motociclo per i motivi esposti al punto precedente) e non possiede conti correnti (allegato 7). Si rimanda alle dichiarazioni depositate da quest'ultimo in sede di udienza in data 23 ottobre u.s.

5. *“Rilevato, inoltre, che non sono stati inseriti nel passivo i crediti alimentari spettanti in favore della figlia del ricorrente e che, in proposito, occorre che siano forniti chiarimenti circa l’impatto della liquidazione del patrimonio rispetto alle esigenze di garanzia di tali crediti”.*

Il Sig. Fatteri, dietro ordinanza del Tribunale di Siena del 27/12/2016, corrisponde mensilmente alla figlia ***** € 350,00 che vengono prelevati direttamente dal proprio datore di lavoro dalla sua busta paga e bonificati da quest'ultimo alla madre della bambina (v. allegato 11, pag.3).

La liquidazione del patrimonio non sembra comportare alcun tipo di rischio per la garanzia patrimoniale nei confronti della figlia in quanto si tratta della vendita di:

- a) 1/6 di proprietà abitazione e terreno sita a Mogoro (OR)
- b) 3/36 di proprietà area fabbricabile sita a Mogoro (OR)
- c) 1/12 e 1/6 di proprietà terreni agricoli siti in Agro di Mogoro (OR)
- d) 1/18 di proprietà terreni agricoli siti in Agro di Sinis (OR)
- e) 3/36 di proprietà area fabbricabile sita in Quartu Sant'Elena (CA)

Per un valore stimato totale di € 28.553,00 (v. Allegato 12 relazione di stima).

Per rispondere alla richiesta del Giudice Dott.ssa Lisi si fa presente che tali beni, non essendo di esclusiva proprietà del Fatteri ma anche dei suoi fratelli e di sua madre, possono essere liquidati ad un valore pari a quello originario solo ed esclusivamente se venduti ad un qualsiasi comproprietario, in assenza di spese per giudizi di divisione, esecuzione immobiliare e quant'altro possa essere necessario, eventualmente, alla figlia per il recupero delle somme che il padre potrebbe non averle corrisposto. Non è di fatti immaginabile che un terzo estraneo alla compagine familiare del Fatteri possa essere tentato di acquistare le quote di 1/6 e 1/12 in comproprietà con altre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Nel caso in cui il Fatteri si trovi impossibilitato in futuro a corrispondere la quota mensile alla figlia e siano da quest'ultima intraprese le dovute azioni per il recupero degli importi da percepire, tenuto a mente il valore stimato della quota dei beni, si ritiene che solo nel caso in cui uno dei familiari provvederà ad acquistare la quota di proprietà del Fatteri questa possa essere in grado di monetizzare il proprio credito in quanto la sola disponibilità di 1/6 e 1/12 di un bene non garantisce alla figlia un mantenimento mensile anche perché i predetti immobili non risultano produttivi di reddito. Per gli altri comproprietari, eventualmente, il fatto che la loro nipote possa essere "subentrata" al proprio padre non comporterebbe un cambiamento nella compagine proprietaria tale da indurre un immediato acquisto della quota, in quanto i beni rimarrebbero comunque all'interno della sfera familiare. La figlia si ritroverebbe pertanto con la quota di 1/6 e 1/12 di terreni ed immobili che, in fin dei conti, non le consentirebbero di liquidare nel breve periodo alcun tipo di pretesa economica se non dietro l'acquisto da parte di uno degli altri familiari (qualora ne manifestino la volontà).

Tenuto conto di quanto sopra, l'esdebitazione del Sig. Fatteri comporterebbe per quest'ultimo l'inizio di un nuovo periodo della sua vita, completamente privo di ogni esposizione debitoria e con la possibilità futura, a seguito del rientro *in bonis*, di provvedere magari al mantenimento della figlia anche in misura superiore rispetto allo stato attuale.

Qualora ciò non si avverasse, ovvero che la procedura di liquidazione non fosse approvata, il Sig. Fatteri rimarrebbe incagliato nella sua attuale posizione debitoria assieme all'ipoteca legale che grava sui suoi beni immobili sopra citati e, in un futuro che non si intende oggi stimare, al momento dell'accettazione dell'eredità da parte della figlia, non sarebbe per quest'ultima conveniente riceverla in quanto i beni di proprietà (€ 28.553,00) superano ad oggi di gran lunga i debiti del padre (€ 165.043,00). Tale disponibilità economica andrebbe di conseguenza perduta e finirebbe, come è logico stimare, per essere completamente assorbita dalle spese per l'esecuzione immobiliare da essa scaturente.

6. “Rilevato, infine, che occorre che il proponente fornisca chiarimenti in ordine alla eventuale pendenza di procedure esecutive in corso”.

A tale proposito si allega (allegato 13) un nuovo certificato prodotto dalla CRIF in merito alle risultanze presenti sia in EURISC che nella banca dati Informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare. L'unica iscrizione presente è quella relativa all'ipoteca legale a favore di Equitalia Centro SpA del 13/05/2013 il cui valore è stato rideterminato in diminuzione a causa dell'annullamento delle cartelle esattoriali antecedenti all'anno 2010 (come riportato all'interno della relazione iniziale già depositata).

Ritiene con ciò lo scrivente professionista di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione

L'organismo di composizione della crisi

Dott.ssa Linda Priori

Siena 5 novembre 2019

Allegati:

- Allegato 1: visura personale CCIAA Fatteri Salvatore
- Allegato 2: Visura CCIAA Real Ponteggi Snc
- Allegato 3: Cassetto fiscale Real Ponteggi Snc
- Allegato 4: Estratto Agenzia delle Entrate Riscossione Real Ponteggi Snc
- Allegato 5: Dichiarazione insussistenza requisiti ex art. 1 L.F.
- Allegato 6: Estratto movimenti carta prepagata
- Allegato 7: Dichiarazione di non possesso conto corrente bancario
- Allegato 8: Perdita di possesso motociclo PRA
- Allegato 9: Contratto di comodato gratuito immobile fratello
- Allegato 10: Visura PRA
- Allegato 11: Ordinanza Tribunale di Siena mantenimento figlia
- Allegato 12: Relazione stima beni immobili
- Allegato 13: Certificato CRIF